



Ministero della Salute

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA ALLA TUTELA DELLE PERSONE ANZIANE

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

CONSIDERATO che le particolari condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un innalzamento anomalo delle temperature e dei tassi di umidità, impongono di intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare ulteriori interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte e, in particolare, delle persone anziane che versano in difficoltà fisiche e socio-economiche;

CONSIDERATO che a tal fine risulta indispensabile e urgente un'iniziativa straordinaria e organica anche per verificare l'esatta entità, quantitativa e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;

RITENUTA la necessità che le aziende unità sanitarie locali si avvalgano in ogni caso della facoltà di acquisire dalle anagrafi comunali della popolazione residente, ed utilizzino per la predetta finalità di pubblica utilità, elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni 65, senza acquisire il loro consenso (art. 34, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; artt. 18, comma 4 e 19, comma 2 del Codice);

RILEVATO che le ulteriori iniziative di formazione, sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate dal predetto Codice come attività di rilevante interesse pubblico (art. 73, comma 1, lett. b) del Codice);

RITENUTI sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

ORDINA:

Art. 1.

1. Le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unità sanitarie locali senza ritardo appositi elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque,

iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

2. Le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile ogni e più opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti bisognosi, non autosufficienti o incapaci.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità fino alla data del 30 settembre 2004.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 16 giugno 2004

IL MINISTRO
Prof. Girolamo Sirchia

